

COMUNE DI NICOTERA

Provincia di Vibo Valentia

Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

Approvato con deliberazione

del Consiglio Comunale n. 58 del 22/10/2020

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione del regolamento)

Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione della previsione dell'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

In assenza di specifiche ulteriori norme concernenti l'argomento l'ente ha deciso di dare piena attuazione di tale disposizione al fine di adottare misure preventive che consentano il contrasto dell'evasione dei tributi locali.

Per tributi locali si intendono tutti i tributi gestiti direttamente dall'Ente o da suoi Concessionari.

Nel caso di affidamento in concessione di tributi il Concessionario coopererà con l'ufficio per dare attuazione del presente regolamento nell'ambito delle previsioni contrattuali o di ulteriori previsioni dovessero rendersi necessarie in forza dell'applicazione del presente Regolamento.

Art.2

(Definizione di irregolarità tributaria)

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si ritiene che possa esservi irregolarità tributaria allorquando, il soggetto istante abbia un debito, risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente articolo 1 a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, di emissione di avviso di accertamento - non sospeso amministrativamente o giudizialmente - o di avvio della riscossione coattiva superiore all'importo di euro 100,00.

Art. 3

(Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente)

Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, comprese le concessioni demaniali, e dei relativi rinnovi.

Il responsabile del procedimento dell'ufficio competente (SUAP, SUE ecc.) e qualsiasi ufficio comunque preposto al rilascio dei sopra menzionati provvedimenti procede a richiedere all'ufficio tributi la verifica di regolarità tributaria del contribuente interessato, allegando a tal fine la dichiarazione, acquisita da quest'ultimo, in cui è autocertificata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 la detta situazione di regolarità. Nel provvedimento rilasciato viene espressamente riportata l'avvertenza che l'atto medesimo s'intende adottato o recepito "salvo buon fine", poiché l'esercizio dell'attività commerciale o produttiva d'interesse può essere sospeso e finanche

definitivamente inibito dal Comune qualora emerga irregolarità tributaria all'esito della verifica degli uffici.

L'ufficio tributi, ricevute le autocertificazioni, procede ad effettuare sulle proprie banche dati la verifica di regolarità delle posizioni tributarie, ai sensi dell'art. 71 del DPR 28/12/2000 n. 445; se all'esito della verifica rileva situazioni di irregolarità tributaria, provvede senza ritardo a segnalarle agli uffici mittenti. Questi ultimi, di conseguenza, notificano all'interessato espressa comunicazione scritta di avvio del procedimento di sospensione o il mancato rinnovo dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni, comprese le concessioni demaniali, e segnalazioni certificate di inizio attività.

Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, e dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, l'ufficio competente notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni, comprese le concessioni demaniali, e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 15 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di 90 (novanta) giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale.

Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di 90 (novanta) giorni, la licenza, autorizzazione o concessione, comprese la concessione demaniale, viene revocata. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito o fornendo specifica fideiussione bancaria od assicurativa - rilasciata da società iscritta nell'elenco assicurazioni abilitate al rilascio di fideiussioni per enti pubblici - con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione.

In caso di rateazione delle somme dovute, anche il solo mancato pagamento **di una rata** fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Art. 4

(Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze)

All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, comprese le concessioni demaniali, e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate,

concernenti attività commerciali o produttive l'ufficio preposto procede a richiedere all'ufficio tributi dell'Ente l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.

Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.

Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'articolo 1 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa all'Ufficio tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione dell'ufficio, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria ferme restando le disposizioni del successivo articolo 5.

In caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività (anche nella forma della cessione di azienda o di ramo d'azienda), di cambio di denominazione o di trasformazione societaria, l'ufficio competente provvede a richiedere al cedente di sottoscrivere un'autocertificazione di regolarità nei pagamenti di tributi che occorre allegare a corredo della documentazione presentata per la relativa autorizzazione o della SCIA, ecc.... A tal fine, negli atti autorizzatori rilasciati o nella modulistica utilizzata **deve essere espressamente riportata l'avvertenza che, in caso di riscontrata irregolarità tributaria nella conseguente verifica condotta ai sensi del presente regolamento,** ferma ogni responsabilità *ex* DPR n. 445/2000 per il caso delle dichiarazioni mendaci, **l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ceduta è subordinata all'integrale adempimento delle pregresse obbligazioni tributarie del cedente** e, pertanto, trovano applicazione le disposizioni del precedente l'Art. 3 del presente regolamento in tema di procedimento finalizzato alla sospensione dell'esercizio e all'eventuale revoca dell'autorizzazione o inibizione dell'attività.

In caso di mancata sottoscrizione e produzione dell'autocertificazione di regolarità tributaria da parte del cedente, così come in caso di riscontrata irregolarità in sede di verifica sulla dichiarazione prodotta, oltre all'avvio del sopra richiamato procedimento nei confronti del cedente, l'ufficio preposto provvede altresì a notificare la situazione rilevata anche al soggetto cessionario o subentrante, laddove nel caso specifico risulti accertata la sussistenza dei presupposti di cui **all'art. 14 del D. lgs. 18/12/1997 n. 472** per la responsabilità in solido di quest'ultimo (irregolarità tributaria riferita *all'anno in cui è avvenuta la cessione e ai due anni precedenti* ovvero *contestazioni effettuate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca*

anteriore). In tale ipotesi, anche al cessionario / subentrante è contestualmente comunicato l'avvio del procedimento ai sensi del presente regolamento.

In ogni caso, nei confronti del cedente che permanga in situazione di irregolarità tributaria sarà negato in futuro il rilascio di qualsiasi autorizzazione all'esercizio di attività commerciale o produttiva da parte del Comune di Nicotera, sino a data di integrale regolarizzazione.

Art. 5

(Modalità di verifica delle istanze già autorizzate)

In sede di prima applicazione entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, e poi con cadenza mensile deve essere predisposto un elenco aggiornato soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni, comprese le concessioni demaniali, attive; l'ufficio provvede a inviare all'ufficio competente alla gestione dei tributi di cui all'articolo 1 l'elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni, comprese le concessioni demaniali, attive e dei quali è necessario verificare la posizione di irregolarità tributaria.

L'ufficio competente alla gestione dei tributi di cui all'articolo 1 provvederà ad avviare l'attività di verifica delle posizioni trasmesse dandovi priorità nell'ambito delle proprie attività di verifica e comunicandone gli esiti all'ufficio.

Per i tributi a liquidazione dell'ufficio entro 30 giorni dalle date di scadenza dei versamenti dovuti l'ufficio procederà alla verifica dello stato di irregolarità tributaria inviando l'elenco dei soggetti morosi al competente ufficio per la sospensione del provvedimento autorizzatorio, che sarà formalizzato con provvedimento da notificarsi ai soggetti morosi e che avrà effetto solo dalla notificazione dello stesso.

Per i tributi iscritti a ruolo la verifica viene effettuata dall'Ufficio tributi sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa dall'apposito applicativo web di Agenzia delle entrate riscossione.

Art. 6

(Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento)

Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento gli uffici competenti e gli eventuali concessionari procederanno a concordare in un apposito documento le modalità di interscambio delle informazioni necessarie dandone comunicazione al Segretario comunale.

Art. 7

(Norma di rinvio)

Il presente Regolamento entra in vigore dal 01 gennaio 2021. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione: le leggi nazionali, regionali e i regolamenti comunali.